



PROVINCIA DELL'AQUILA
Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane

**Regolamento degli esami per il conseguimento
dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio
dell'attività di autotrasporto su strada di merci per
conto di terzi e di viaggiatori**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 12 del 12/04/2022.

Sommario

Regolamento degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori..	3
Art. 1 - Natura e scopo del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Tipologie di esame	3
Art. 4 - Requisiti per l'ammissione all'esame.....	3
Art. 5 - Calendario degli esami	4
Art. 6 - Domanda d'esame	4
Art. 7 - Ammissione e convocazione	5
Art. 8 - Programma d'esame	6
Art. 9 - Prove d'esame	6
Art. 10 - Modalità di svolgimento dell'esame e valutazione delle prove	6
Art. 11 - Comportamento dei candidati durante le prove d'esame	7
Art. 12 - Commissione d'esame.....	8
Art. 13 - Modalità per la ripetizione dell'esame	9
Art. 14 - Rilascio attestato di idoneità professionale	9
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali	9

NUOVO REGOLAMENTO

Regolamento degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori

Art. 1 - Natura e scopo del Regolamento

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 105 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 112/1998 che dispone l'attribuzione diretta alle Province delle funzioni relative "agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di persone su strada", nonché del comma 85 lett. b della Legge 07.04.2014 n° 56, il presente Regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei suddetti esami al fine del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci e di viaggiatori per conto di terzi.

2. La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 112/1998
- D.Lgs. 267/2000
- D.Lgs. 395/2000
- Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002
- Regolamento CE n. 1071/2009 del 21.10.2009
- Decreto Legge n. 5 del 09.02.2012 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35.
- Decreto Dipartimentale del Ministero dei Trasporti n. 40 del 20.04.2012
- Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot n. 79 del 08.07.2013
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot n. 5646 del 05.03.2014;
- D.P.C.M. 08.01.2015;
- Disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non incompatibili con quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale ed internazionale, con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

2. Sono parimenti soggetti al presente regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di trasportatore di viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed internazionale.

3. L'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di cui ai commi 1 e 2 si acquisisce a seguito del superamento dell'esame di cui agli artt. 9 e seguenti del presente Regolamento

Art. 3 - Tipologie di esame

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale può essere:

- 1) per l'autotrasporto di **merci**;
- 2) per l'autotrasporto di **persone**.

In maniera ulteriore, l'esame può essere:

- **NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (ESAME COMPLETO)**;
- **INTEGRATIVO (INTERNAZIONALE)** per chi è già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione all'esame

1. I requisiti per l'ammissione all'esame sono i seguenti:

- a) essere maggiorenni;

- b) non essere interdetti giudizialmente;
- c) non essere inabilitati;
- d) avere assolto l'obbligo scolastico;
- e) avere superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado o un corso di preparazione agli esami, con relativo attestato, presso organismi autorizzati, (tale attestato ai sensi della normativa vigente, vale 3 anni dal momento del rilascio); i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente;
- f) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE o altra cittadinanza purché associata a regolare permesso di soggiorno;
- g) avere la residenza anagrafica nella provincia dell'Aquila, ovvero avere nello stesso territorio provinciale la propria residenza normale o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

2. I requisiti di ammissione all'esame devono essere posseduti e dimostrati dal candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami, salvo quanto previsto al comma successivo.

Art. 5 - Calendario degli esami

1. Gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori si svolgono, di regola, con cadenza annuale, e vengono svolti in più sedute in relazione al numero delle domande pervenute.

2. La data, l'orario e la sede di svolgimento delle prove d'esame saranno stabiliti dalla Commissione d'esame e saranno resi noti mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito internet della Provincia di L'Aquila (www.provincia.laquila.it) almeno venti giorni prima della data dell'esame.

Art. 6 - Domanda d'esame

1. Chi intende sostenere l'esame per l'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci o di viaggiatori deve rivolgere apposita domanda scritta al preposto ufficio della Provincia dell'Aquila, Servizio Trasporti - Via Monte Cagno - 67100 L'Aquila. La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), o mediante le altre modalità informatiche che, man mano, verranno messe a disposizione dall'ENTE sul proprio sito WEB, o consegnata personalmente presso gli uffici della Provincia. Tali modalità che verranno confermate volta per volta nell'apposito bando d'esame.

2. La domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000.

3. La domanda deve essere compilata secondo il modello predisposto dall'ufficio, completando ogni sua voce e disponibile presso gli uffici del Servizio Trasporti, nonché sul sito internet dell'amministrazione: www.provincia.laquila.it sotto la voce modulistica on-line.

4. E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
- b) L'indirizzo, o in alternativa un indirizzo PEC, a cui vanno fatte eventuali comunicazioni personali, diverse da quelle cumulative effettuate tramite il sito web dell'ente, e che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
- c) di non essere interdetti giudizialmente e di non essere inabilitati;

d) di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del DPR 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia e che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, a norma di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

5. Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame completo (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE) oppure quello integrativo (INTERNAZIONALE), nel caso in cui lo stesso sia già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale.

6. Alla domanda d'esame devono essere allegati:

- a) l'attestazione di versamento di € 50,00 effettuato sul conto corrente postale n. 12239679, per diritti di segreteria, intestato alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tesoreria, con causale "*Esame per l'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci*" oppure "*Esame per l'idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori*" - oppure ricevuta dell'avvenuto pagamento dei suddetti diritti di segreteria tramite il sistema PAGO PA, raggiungibile dall'home page del sito della Provincia all'indirizzo <http://www.provincia.laquila.it/pagopa>;
- b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento già sopra richiamato all'art. 6 comma 2;
- c) copia di eventuale attestato di frequenza ad un corso di preparazione agli esami organizzato da un Ente autorizzato dal Ministero dei Trasporti, resa o dichiarata conforme all'originale, o con l'originale in visione. (Tale attestato ai sensi della normativa vigente, vale 3 anni dal momento del rilascio)

7. Il versamento di cui al comma 6, punto a), vale esclusivamente per la sessione d'esame per la quale si è fatta domanda. Solo in caso di assenza per giustificato motivo, debitamente documentata, il candidato potrà chiedere, in sede di presentazione di nuova istanza d'esame, e per una sola volta, di usufruire del versamento già effettuato.

8. I cittadini extracomunitari devono altresì allegare alla domanda copia conforme all'originale del permesso di soggiorno ovvero fotocopia dello stesso con originale in visione e una dichiarazione, resa per il tramite della propria ambasciata o consolato di stanza in Italia, del titolo di studio per accedere all'esame. La verifica della validità del titolo di studio si effettua sulla base della normativa vigente.

9. La domanda d'esame vale per una sola sessione: in caso di mancata presentazione all'esame occorrerà produrre nuova istanza secondo quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 7 - Ammissione e convocazione

1. Le domande di ammissione all'esame sono istruite dal Servizio Trasporti ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti di ammissione prescritti.

2. Il Servizio Trasporti comunica al candidato l'ammissione all'esame, almeno 20 giorni prima mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente; nella comunicazione sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove.

3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti o di irregolarità non sanate o di documentazione non integrata, l'Ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, comunicando la non ammissione all'esame mediante raccomandata A/R.

5. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

6. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso il versamento per diritti di segreteria di cui all'art. 6, comma 6, non è rimborsabile.

7. In sede d'esame la Commissione prende atto dei candidati ammessi e di quelli esclusi.

Art. 8 - Programma d'esame

1. L'esame consiste nell'accertamento del possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I del Regolamento CE 1071/2009 concernenti:

- A) ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE
- B) ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE
- C) ELEMENTI DI DIRITTO SOCIALE
- D) ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO
- E) GESTIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DELL'IMPRESA
- F) ACCESSO AL MERCATO
- G) NORME TECNICHE E GESTIONE TECNICA
- H) SICUREZZA STRADALE

Art. 9 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono due:

- a) **Prova a quiz** contenente 60 domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative (di cui una vera e tre false);
- b) **un'esercitazione su un caso pratico** contenente 4 domande a cui il candidato deve rispondere per iscritto.

2. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame sono pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

3. Le modalità di svolgimento dell'esame sono regolamentate all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 - Modalità di svolgimento dell'esame e valutazione delle prove

L'esame COMPLETO (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE) verrà svolto nel seguente modo:

a) prova a quiz

La commissione predispose le schede, diverse tra loro, contenenti 60 quesiti, di cui almeno venti relativi all'ambito internazionale, ripartiti tra le varie materie di cui all'allegato I del Regolamento n. 1071/2009/CE, come segue:

- 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario, diritto sociale;
- 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
- 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;
- 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale.

b) un'esercitazione su un caso pratico contenente quattro domande a cui il candidato deve rispondere per iscritto. L'esercitazione sarà estratta dall'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale e internazionale.

L'esame INTEGRATIVO (INTERNAZIONALE) è svolto sottoponendo ai candidati sia i 60 quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al punto precedente, sia una esercitazione contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi nell'ambito internazionale.

La Commissione attribuisce un massimo di cento punti, composto per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti e per il 40 % dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico.

La prova d'esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti ed almeno sedici punti nell'esercitazione del caso pratico.

Con riferimento alla prova per quiz, il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, come raggruppate al punto a), salvo il caso dell'esame integrativo (internazionale) nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

Con riferimento all'esercitazione su un caso pratico di cui alla lettera b), il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro, ottenendo comunque complessivamente 16 punti.

L'esame, pertanto, è superato e si ottiene l'idoneità professionale, se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi, rispettivamente previsti per la 1^a e la 2^a prova sopra indicate, è di almeno 60 punti, ferma restando la necessaria sufficienza in entrambe le prove.

Le prove d'esame di cui al comma che precede hanno ciascuna una durata di due ore.

I candidati che non superano la prima prova scritta sono da considerarsi respinti.

Accedono alla seconda prova scritta solo coloro che avranno ottenuto il punteggio richiesto per la prima prova.

Art. 11 - Comportamento dei candidati durante le prove d'esame

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione d'esame.

2. Durante le prove d'esame non è consentito:

- Consultare testi, fogli o manoscritti di alcun genere;
- Comunicare con gli altri candidati;
- Copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- Utilizzare altri fogli al di fuori di quelli consegnati dalla Commissione;
- Utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura

di telecomunicazione.

3. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Ente e la sigla di un membro della Commissione.

Non è ammesso l'uso di matite, ma solo di penne ad inchiostro indelebile.

4. Per la prova a quiz il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno "X" la risposta esatta.

Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari. Ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

La risposta sarà considerata errata anche nei seguenti casi:

- Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte
- Segno X mancante
- Segno X apposto in più caselle destinate alle risposte
- Altre modalità di contrassegno diverse dal segno X.
- Se il segno X viene apposto a matita, anziché a penna.

5. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dall'esame.
6. La Commissione d'esame cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due membri devono trovarsi sempre nella sala degli esami.
7. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle medesime.

Art. 12 - Commissione d'esame

1. Con disposizione del Segretario Generale della Provincia, previa istruttoria del servizio competente, è istituita la Commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci e di viaggiatori per conto di terzi.

2. Della Commissione fanno parte:

- a) il dirigente competente in materia della Provincia o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) un esperto nelle materie d'esame in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile dell'Aquila;
- c) un esperto nelle materie d'esame designato dalla Regione Abruzzo;
- d) tre esperti nelle materie d'esame designati dalla Provincia;

3. I membri della Commissione durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

4. La Commissione è presieduta dal dirigente dell'ufficio competente della Provincia o da un suo delegato. Detto dirigente assicura, altresì, le funzioni di segreteria incaricando uno o due addetti del Servizio preposto, o in mancanza di altro servizio.

5. Ai componenti della Commissione, compresi i segretari ed il Presidente, purché svolgano tale funzione al di fuori dell'orario di servizio, spetta il compenso previsto dal vigente regolamento dei concorsi della Provincia dell'Aquila, oltre, se dovuto, il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

6. La Commissione è validamente riunita con la presenza di tutti i componenti effettivi o dei rispettivi supplenti. Nel caso di impossibilità a partecipare da parte del componente effettivo, questi informerà sia il segretario della commissione che il rispettivo supplente. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva.

7. La Commissione regolarmente costituita dovrà procedere in maniera collegiale alla correzione e valutazione delle due prove d'esame.

8. Il Presidente ed i componenti della Commissione d'esame prendono visione dei nominativi dei candidati ammessi e di quelli esclusi e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità con gli ammessi (vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado).

9. Di ogni seduta d'esame viene redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice. Detto verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario, viene trasmesso al competente ufficio della Provincia per gli adempimenti di cui al successivo art. 14.

10. Al termine di ciascuna prova d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio conseguito in ciascuna prova nonché del relativo esito. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro membro, è affisso nei locali di svolgimento delle prove nonché presso l'Albo Pretorio sul sito internet dell'Ente. L'affissione ha valore di notifica agli interessati.

Art. 13 - Modalità per la ripetizione dell'esame

1. I candidati che non abbiano superato l'esame, devono ripresentare la domanda secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Il candidato che non supera la prova d'esame potrà ripeterla solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data di svolgimento della prova sostenuta con esito negativo.

Art. 14 - Rilascio attestato di idoneità professionale

1. Su istanza dell'interessato, il Dirigente competente, sulla base delle risultanze del verbale e degli accertamenti necessari, provvede al rilascio degli attestati di idoneità professionale agli interessati secondo lo schema riportato nell'allegato II del Regolamento CE n. 1071/2009 del 21.10.2009.2. Ai candidati che, già in possesso di attestato di idoneità professionale in ambito nazionale, partecipano all'esame integrativo per l'idoneità in ambito internazionale e risultano idonei, verrà rilasciato un unico attestato di idoneità internazionale, previa riconsegna all'ufficio dell'originale dell'attestato nazionale già conseguito precedentemente.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa specifica vigente in materia